

REGOLAMENTO (CEE) N. 116/89 DELLA COMMISSIONE**del 19 gennaio 1989****che adotta il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine in Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione, del 17 novembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,considerando che a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 ⁽³⁾, il tasso di conversione agricolo di uno Stato membro è adeguato in modo da evitare il crearsi di nuovi importi compensativi monetari;considerando che l'andamento del tasso di mercato della peseta spagnola nel corso del periodo di riferimento dall'11 al 17 gennaio 1989, tenendo conto della modifica del tasso di conversione agricolo stabilita dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 58/89 ⁽⁵⁾, comporterebbe in linea di massima l'aumento, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/88 ⁽⁷⁾, degli importi compensativi applicabili in Spagna nel settore delle carni suine con decorrenza dal 23 gennaio 1989; che per evitare tale conseguenza è necessario adeguare il tasso di conversione agricolo, onde evitare la creazione di questi nuovi importi compensativi monetari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 1678/85, il testo della riga relativa alle carni suine è sostituito dal seguente testo:

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Pta	Applicabile sino al ...	1 ECU = ... Pta	Applicabile dal ...
• Carni suine	149,437	22 gennaio 1989	148,444	23 gennaio 1989 •

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 10 del 13. 1. 1989, pag. 8.⁽⁶⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.⁽⁷⁾ GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione
